

SENT. N. [REDACTED]

R.G. 31/16

CRON. [REDACTED]

ESP. 31/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra, avv. Luigi Orsini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

provvisoriamente esecutiva ex lege nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. avente ad
oggetto : inadempimento contrattuale

TRA

[REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] c.f. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Bovio n. 14 presso lo studio dell'avv.
Andrea Gaudino dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata
all'atto di citazione

Attore

E

Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Viale
Europa n. 190
Convenuta - contumace

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza e scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha convenuto Poste Italiane S.p.A. in p.l.r.p.t. dinanzi questo
ufficio giudiziario al fine di ottenere il pagamento della differenza degli interessi
maturati sul deposito di Buono Fruttifero Postale. Assumeva l'istante di essere
titolare del Buono n. [REDACTED] emesso dall'ufficio postale di Napoli V.R. in data

28.09.1983 per il valore nominale di lire un milione, recante la stampigliatura – sul retro – del prospetto degli interessi a maturarsi.

In data 17.11.2005 si recava presso l'ufficio postale di emissione del Buono e riscuoteva la minor somma di € 3.933,07 (Lire 7.615.494) a titolo di rimborso integrale del Buono Postale. Tale importo veniva incassato in conto maggior avere.

Rivoltosi all'Associazione posta a tutela del consumatore "Assorimborsi", veniva inviato reclamo a mezzo Pec per ottenere la differenza di € 5.338,23, che rimaneva senza esito. Successivamente l'istante depositava domanda di mediazione presso l'organismo [REDACTED] ma la procedura si concludeva con verbale di mancata adesione.

La presente domanda va accolta per quanto di ragione.

Invero il Buono Fruttifero n. [REDACTED] acquistato in data 28.09.1983 presso l'ufficio postale di Napoli V.R. è regolato e disciplinato dalle indicazioni letterali in esso indicate e, più in particolare, dal prospetto contabile stampigliato sul retro del Buono, che riporta – al ventesimo anno – l'importo di Lire "13.330.503 più L. 355.480 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Tali condizioni sono state rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione per cui l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, è regolarmente intervenuto tra le parti.

Tenuto conto che Poste Italiane S.p.A. ha già versato la somma di € 3.933,07 sull'importo spettante di € 9.087,71, al lordo delle ritenute erariali, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la stessa va



condannata al pagamento della differenza per € 5.000,00 (anziché € 5.154,64) per avere, l'attore, contenuto la domanda in tale limite.

Non risultano provati gli ulteriori profili di danno.

Le spese del giudizio si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

1) dichiara l'inadempimento contrattuale di Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dell'istante [REDACTED] della complessiva somma di € 5000,00 al lordo delle ritenute erariali di legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.340,00 di cui € 140,00 per esborsi e spese, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino, dichiaratosi antistatario.

Napoli - Barra, 12.02.2016

il Giudice di Pace



A. Gaudino S.p.A.
Avv. Andrea Gaudino

GIUDICE DI PACE DI BARRA

Depositato in Cancelleria
NAPOLI 23 FEB. 2016
IL CANCELLIERE



A. Gaudino S.p.A.
Avv. Andrea Gaudino

